

COMUNE DI NAVE		
N. Prot.	8649	
28 AGO 2013		
Cat.	Clas.	Fasc.
6	8	9/2013

Spett.le
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
COMUNE DI NAVE
Via Paolo VI, 17
25075 NAVE (BS)

OFF. N. 77 / 13 / ms

Pian Camuno, 28 Agosto 2013

Oggetto: Offerta per l'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., Titolo IV relativa ai lavori di RIQUALIFICA DI PIU' CENTRALI TERMICHE LOCALI COMUNALI - COMUNE DI NAVE.

A seguito della Vs. gradita richiesta, sono a presentare l'offerta, per l'incarico di **COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE** delle opere di cui all'oggetto.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

L'intervento comprende altresì le operazioni sia preliminari che durante l'esecuzione dei lavori previste nell'articolo 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e precisamente:

I. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

- 1) Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a :
 - a) verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - c) organizzare tra i datori di lavori, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;



SISMAtech

sicurezza e formazione

Tel. 345.0782711
Fax 0364.599179
info@sismatech.eu

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, **redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo**, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Pertanto nella presente offerta sono compresi:

- a) redazione piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

COSTI E CONDIZIONI GENERALI:

Sono comprese tutte le operazioni sia preliminari (stesura del Piano di Coordinamento per tutte le fasi di intervento, con aggiornamento dello stesso) che durante l'esecuzione dei lavori (incontri formativi/informativi con le aziende partecipanti, verbali di sopralluogo, assistenza nelle fasi critiche).

Il costo dell'intervento, è stimato in € 3.300,00 (tremilatrecento/00) applicando Sconto a Voi riservato il costo è stimato in € 3.000,00 (tremila/00).

NB. I costi si intendono al netto di rivalsa previdenz. 4% + I.V.A. 21%

Modalità di pagamento:

- Due soluzioni mensili da 1.500,00 € + rivalsa previdenz. 4% + I.V.A. 21%
- R.I.B.A. a 30 gg. d.f.f.m.

Durata intervento: circa due mesi.

Validità dell'offerta : 60 gg dalla data della presente

Esclusioni :

- Campionamenti, misure o rilievi strutturali qualora necessari;
- Progetti e pratiche richiesti dalla Normativa vigente;
- Vitto, alloggio e spese di trasferta per cantieri fuori dalla Lombardia;
- Ulteriori riunioni/giornate di assistenza oltre la durata prevista (12 mesi) di cantiere da concordarsi.

Per una corretta gestione del servizio, qualora l'offerta venga accettata si prega di rispedire la presente con data, timbro e firma per accettazione, via fax al n. 0364/599179 oppure via e-mail a marcello.santicoli@sismatech.eu

In attesa di un Vostro gradito riscontro ed a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Data Timbro e firma per accettazione

SISMAtech
Marcello Santicoli